

NOTIZIARIO

n.

12

2025

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2024
Riepilogo delle novità

MODELLO EAS ENTRO IL 31.03.2025 PER LE VARIAZIONI 2024
Riepilogo della disciplina

INDICAZIONI COMUNICAZIONE INDIRIZZI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
Riepilogo dei primi orientamenti interpretativi e chiarimenti

RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER
Analisi delle novità

NOTIZIE FLASH**BONUS TARI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ**

Con il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 pubblicato il 13 marzo 2025 sulla Gazzetta Ufficiale, il governo ha introdotto una nuova forma di **agevolazione sulla tassa rifiuti (TARI)** per le famiglie in difficoltà economica.

Si tratta di una misura che uniforma e automatizza il sistema degli sconti già esistenti a livello comunale, definendo soglie ISEE nazionali per l'accesso. La norma entra in vigore il **28 marzo** ma non sarà immediatamente operativa: si attendono, infatti, provvedimenti attuativi da ARERA.

Il bonus viene riconosciuto alle famiglie con un **ISEE inferiore a 9.530 euro o 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico**. Il beneficio è valido per **una sola utenza domestica per nucleo familiare**. Chi ha diritto all'agevolazione ottiene uno sconto del 25% sulla TARI o sulla tariffa corrispettiva per il servizio rifiuti.

DOMICILIO DIGITALE PER COMUNICAZIONI DAL FISCO: COME ELEGGERLO DAL 12.03

Con il Comunicato stampa del 12 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato un **nuovo servizio web per eleggere domicilio digitale per ricevere le comunicazioni dal Fisco**.

I cittadini possono scegliere di indicare un indirizzo di **posta elettronica certificata** al quale ricevere gli atti e le comunicazioni attraverso il nuovo servizio che consente di eleggere un "domicilio digitale" per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza.

In generale, possono eleggere il domicilio digitale speciale:

- ◆ le persone fisiche,
- ◆ i professionisti,
- ◆ gli enti di diritto privato che non sono tenuti all'iscrizione in albi, elenchi, registri professionali o nel registro delle imprese. Ciascun utente avrà la possibilità di eleggere un unico domicilio digitale e non potrà indicare un indirizzo già associato ad altri.

La funzionalità è disponibile in area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

POLIZZA CHE ASSICURA IL PRESIDENTE DEL CDA: IL COSTO È INDEDUCIBILE

La sentenza numero 24022 della Corte di Cassazione esamina la questione della **deducibilità dei premi versati dalle società** per polizze che assicurano il presidente del Consiglio di amministrazione contro infortunio o decesso.

Sulla questione non esistono norme esplicite, per cui bisognerà rifarsi alle norme generali sul funzionamento del reddito d'impresa, eventualmente accompagnate da giurisprudenza e prassi. Secondo la Corte il premio versato è **indeducibile** anche quando il beneficiario è la società, in quanto tali costi non sono diretti alla produzione del reddito.

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2024

Il **bilancio** dell'**esercizio chiuso al 31.12.2024**, da **depositare** nel **2025**, contiene **diverse novità** di cui il redattore deve tener conto, tra cui spiccano:

- ◆ il **nuovo principio contabile** sui **ricavi**,
- ◆ la **riproposizione** della **deroga** alla **svalutazione** dei **titoli** iscritti nell'**attivo circolante**,
- ◆ la **modifica** alla **disciplina** dei **contributi** in **conto capitale**.

In questa scheda riepiloghiamo le novità.

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2024

PREMESSA

Le **società di capitali** devono procedere con l'**approvazione** del **bilancio** entro:

- ◆ **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio,
- ◆ **180 giorni** in caso di particolari esigenze.

Il bilancio 2024 andrà in generale approvato, salva l'esistenza delle particolari esigenze, **entro il termine ordinario del 30.04.2025**.

BILANCIO 2024	TERMINE ORDINARIO
Redazione progetto di bilancio e relazione sulla gestione	31.03.2025
Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all'organo di revisione	31.03.2025
Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell'organo di revisione agli amministratori	15.04.2025
Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale	15.04.2025

Approvazione del bilancio da parte dell'assemblea	30.04.2025
Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese	30.05.2025

Il bilancio di esercizio 2024, da depositare nel 2025, contiene diverse novità, tra cui si segnalano quelle relative:

- ◆ alla rilevanza fiscale delle valutazioni delle **poste in valuta estera**,
- ◆ alla deroga alla **svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante**,
- ◆ **all'entrata in vigore dell'OIC 34** sulla disciplina che regola la rilevazione e valutazione dei ricavi e le informazioni da indicare in Nota Integrativa,
- ◆ alla **rilevanza fiscale dei contributi in conto capitale**,
- ◆ alla rilevazione contabile dei costi di **smantellamento e ripristino**.

POSTE MONETARIE IN VALUTA ESTERA

A decorrere **dal bilancio 2024**, viene **eliminato il doppio binario tra disciplina contabile e fiscale** per la conversione dei crediti e dei debiti in valuta, al tasso di cambio di fine esercizio, per i soggetti imprenditori.


La **novità entra in vigore** a partire **dal bilancio dell'esercizio 2024** per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare.

Il principio contabile **OIC 26** stabilisce che:

- ◆ costituiscono **operazioni in valuta estera** tutte le operazioni compiute dal soggetto che redige il bilancio, espresse in una qualunque valuta diversa dall'euro;
- ◆ i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito (ossia, gli elementi monetari) in valuta **devono essere convertiti in bilancio al tasso di cambio e pronti** alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al Conto economico dell'esercizio.

Queste differenze di valutazione, correttamente iscritte in contabilità, fino al 2023 non sortivano effetto ai fini fiscali.

Dal 2024 diventano, invece, rilevanti fiscalmente i maggiori o minori valori derivanti dalla **valutazione al cambio** di chiusura dell'esercizio di crediti e

	<p>debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni o titoli simili.</p> 
<p>VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL CIRCOLANTE</p>	<p>Anche per quest'anno, le imprese possono godere della deroga alla svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante.</p> <p>In sede di redazione del bilancio 2024, i soggetti Oic adopter possono, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non iscrivere in bilancio la svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante (titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio) al valore di mercato; ◆ mantenere iscritto in bilancio il valore degli anzidetti titoli pari a quello risultante nell'ultimo bilancio. <p>La società che esercita la predetta facoltà, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio in corso al 31.12.2024 e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale¹.</p>
<p>RICAVI</p>	<p>Il redattore del bilancio dovrà tenere conto delle novità dell'OIC 34 in vigore dall'01.01.2024. Il principio prevede che al momento della rilevazione iniziale sia necessario identificare il prezzo complessivo del contratto, tenendo conto anche dei corrispettivi variabili, di sconti, abbuoni, penalità e resi. Essi vanno</p>

¹ Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non fossero sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare previsto, la società destina a tal fine **gli utili degli esercizi successivi**.

rilevati sulla base della migliore stima.

Tra gli aspetti di maggiore novità, si evidenzia la necessità di **identificare le unità elementari di contabilizzazione**. In particolare, vanno **trattati separatamente** i singoli beni, servizi o altre prestazioni che sono promessi al cliente attraverso il contratto.

Il prezzo delle **singole unità elementari** è quello previsto nel contratto, a meno che questo non sia significativamente diverso dal listino prezzi, considerati anche gli sconti normalmente praticati.

Per quanto riguarda le vendite di beni, i ricavi vanno rilevati quando le seguenti condizioni risultano essere soddisfatte:

- ◆ è avvenuto il **trasferimento sostanziale dei rischi** e dei benefici connessi alla vendita,
- ◆ è possibile determinare in **modo attendibile l'ammontare dei ricavi**.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Per "**contributi in conto capitale**" si intendono le somme che un'impresa riceve dallo Stato o da altri enti necessarie per la costruzione, la riattivazione e l'ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurate al loro costo, a condizione che l'impresa beneficiaria non distolga dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali cui i contributi si riferiscono per un determinato periodo di tempo.

Secondo quanto previsto dall'OIC 16 contributi in conto capitale possono essere rilevati con due metodi:

metodo diretto	contributi imputati in riduzione del costo dell'immobilizzazione
metodo indiretto	contributi imputati a ricavo in Conto Economico (voce A.5 "Altri ricavi e proventi" all'interno del Valore della Produzione) e riscontati nel periodo di vita utile del cespite

Tali **contributi** sono **iscrivibili in bilancio** nel momento in cui esiste una **ragionevole certezza** che le **condizioni** previste per il **riconoscimento** del contributo saranno **soddisfatte** e che gli stessi **contributi** saranno **erogati**.

A partire dal periodo d'imposta 2024 (per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare), il decreto di riforma dell'IRPEF/IRES ha:

- ◆ **soppresso la possibilità di rateizzare i contributi in conto capitale in 5 quote** costanti annuali,
- ◆ previsto che tali contributi restino imponibili in base al **principio di cassa**.

MODELLO EAS ENTRO IL 31.03.2025 PER LE VARIAZIONI 2024

Il **31.03.2025** scade il termine per inviare, da parte degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro, il **modello EAS** relativo alle variazioni intervenute nel **2024**. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

MODELLO EAS ENTRO IL 31.03.2025 PER LE VARIAZIONI 2024

L'OBBLIGO DI INVIO DEL MODELLO EAS

La legge prevede un **trattamento fiscale di favore** per gli **enti associativi in possesso di determinati requisiti**, prevedendo la **non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi**². La norma³ ha stabilito che, a partire dal 29.11.2008, **per beneficiare delle agevolazioni** gli **enti di tipo associativo** devono **trasmettere**, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante l'apposito **modello EAS**, al fine di consentire gli opportuni controlli.

L'**obbligo d'invio** del modello **interessa**, in generale, **tutti gli enti privati non commerciali associativi**:

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1) | senza scopo di lucro |
| 2) | costituiti a partire dal 29.11.2008 |

che intendono avvalersi dei **benefici concessi dal regime fiscale di favore**, facendo salve le esclusioni che si vedranno in seguito.

Il modello EAS deve essere presentato **entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente**.

Dopo la presentazione del "primo" modello EAS, **qualora siano intervenute variazioni** dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate **un nuovo modello entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione**.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

² ex artt. 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/1972.

³ art. 30, commi da 1 a 3-bis del D.L. 185/2008

	PRIMO MODELLO EAS	MODELLO EAS SUCCESSIVO AL PRIMO IN CASO DI VARIAZIONI										
<p>IL MODELLO EAS ENTRO IL 31.03.2025</p>	<p>ENTRO 60 GIORNI DALLA COSTITUZIONE</p>	<p>ENTRO IL 31.03 DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO AVVENUTE LE VARIAZIONI (A REGIME)</p>										
	<p>La prossima scadenza del 31.03.2025 riguarda, pertanto, l'ipotesi di un "nuovo" modello da presentare a causa della variazione dei dati precedentemente comunicati – nel precedente anno 2024.</p> <p>Il modello va inviato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni.</p> <p> Il modello va nuovamente presentato anche per comunicare la perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso l'invio va effettuato entro 60 giorni, compilando l'apposita sezione denominata "Perdita dei requisiti".</p> <p>La presentazione di un "nuovo" modello EAS non è obbligatoria nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si è verificata esclusivamente una variazione dei dati contenuti nei seguenti punti della sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale" (costituita dai punti da 1 a 38): <table border="1" data-bbox="507 1384 1436 1814"> <tbody> <tr> <td>Punto 20</td> <td>importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità</td> </tr> <tr> <td>Punto 21</td> <td>importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi</td> </tr> <tr> <td>Punto 23</td> <td>ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente</td> </tr> <tr> <td>Punto 24</td> <td>numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso</td> </tr> <tr> <td>Punto 30</td> <td>importi delle erogazioni liberali ricevute</td> </tr> </tbody> </table>		Punto 20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità	Punto 21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi	Punto 23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente	Punto 24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso	Punto 30	importi delle erogazioni liberali ricevute
Punto 20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità											
Punto 21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi											
Punto 23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente											
Punto 24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso											
Punto 30	importi delle erogazioni liberali ricevute											

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="507 405 679 465">Punto 31</td> <td data-bbox="679 405 1436 465">importi dei contributi pubblici ricevuti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 465 679 568">Punto 33</td> <td data-bbox="679 465 1436 568">numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi</td> </tr> </table> <p>◆ sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ “Dati relativi all’ente”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale, ✓ “Rappresentante legale”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente, <p>in quanto tali informazioni sono già state comunicate all’Agenzia tramite il modello AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il modello AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA), rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” o nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli .</p>	Punto 31	importi dei contributi pubblici ricevuti	Punto 33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi
Punto 31	importi dei contributi pubblici ricevuti				
Punto 33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi				
<p>ULTERIORI ESCLUSIONI: FOCUS ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE</p>	<p>Oltre a quanto visto in precedenza, circa le ipotesi nelle quali il modello in esame non deve essere inviato, si può notare come siano previste specifiche esclusioni dall’obbligo di presentazione riguardanti, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ associazioni Pro-loco⁴; ◆ associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri⁵ che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex D.M. 25.05.1995; ◆ ONLUS e cooperative sociali⁶. <p> Da notare che, ad esito delle modifiche del c.d. “Decreto Correttivo della riforma dello sport”⁷, gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS.</p> <p>L’obbligo di invio è stato in particolare abrogato dal 05.09.2023, sia per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che per le società sportive dilettantistiche (SSD).</p>				

⁴ che adottano il regime di cui alla Legge 398/1991.

⁵ ex Legge 266/1991.

⁶ sempre ex Legge 381/1991.

⁷ D.Lgs 120/2023.

	<p>Pertanto, stando alla novità normativa, oltre alle ASD e SSD neocostituite (e iscritte al RAS entro i successivi 60 giorni), l'obbligo di trasmissione del modello EAS viene a cadere anche per gli enti sportivi dilettantistici già costituiti, iscritti e trasmigrati e che per effetto di modifiche che dovessero essere intervenute, avrebbero dovuto ripresentare il modello entro la scadenza precedentemente prevista del 31 marzo dell'anno successivo.</p>										
<p>ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI AL RUNTS</p>	<p>Va posta attenzione ad un aspetto di particolare interesse. L'invio del modello EAS non è infatti altresì richiesto agli enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che si iscrivono nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS), ◆ che assumono la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS). 										
<p>COMPILAZIONE SEMPLIFICATA</p>	<p>A parte le esclusioni di cui si è detto, per alcuni enti è poi prevista la compilazione semplificata del modello, in particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ associazioni di promozione sociale, ◆ organizzazioni di volontariato, ◆ associazioni con personalità giuridica, ◆ associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito Albo del Ministero della Difesa. <p>Tale forma di compilazione permette di fornire, nella sezione riservata alle "Dichiarazioni del rappresentante legale" soltanto le informazioni di cui ai seguenti punti, laddove si forniscono alcune dichiarazioni:</p> <table border="1" data-bbox="507 1444 1441 1850"> <tr> <td>Punto 4</td> <td>che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali</td> </tr> <tr> <td>Punto 5</td> <td>che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale (indicando pertanto il codice fiscale del soggetto interessato)</td> </tr> <tr> <td>Punto 6</td> <td>che l'ente è affidato a federazioni o gruppi</td> </tr> <tr> <td>Punto 25</td> <td>che l'ente opera prevalentemente in un determinato settore (per il dettaglio si rimanda alle istruzioni)</td> </tr> <tr> <td>Punto 26</td> <td>che l'ente svolge alcune specifiche attività (per il dettaglio si rimanda alle istruzioni)</td> </tr> </table>	Punto 4	che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	Punto 5	che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale (indicando pertanto il codice fiscale del soggetto interessato)	Punto 6	che l'ente è affidato a federazioni o gruppi	Punto 25	che l'ente opera prevalentemente in un determinato settore (per il dettaglio si rimanda alle istruzioni)	Punto 26	che l'ente svolge alcune specifiche attività (per il dettaglio si rimanda alle istruzioni)
Punto 4	che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali										
Punto 5	che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale (indicando pertanto il codice fiscale del soggetto interessato)										
Punto 6	che l'ente è affidato a federazioni o gruppi										
Punto 25	che l'ente opera prevalentemente in un determinato settore (per il dettaglio si rimanda alle istruzioni)										
Punto 26	che l'ente svolge alcune specifiche attività (per il dettaglio si rimanda alle istruzioni)										

	<p>Oltre alle suddette informazioni va poi compilato il punto 3, da parte delle associazioni aventi personalità giuridica che attestano simile circostanza.</p>
MODALITÀ DI INVIO	<p>Il modello EAS, prelevabile gratuitamente dal sito www.agenziaentrate.gov.it, deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato. In quest'ultimo caso, l'incaricato rilascia al contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ un esemplare del modello trasmesso,◆ una copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate. <p>È possibile utilizzare il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, denominato "Modello EAS".</p>

INDICAZIONI COMUNICAZIONE INDIRIZZI PEC DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

Con la “Legge di Bilancio 2025” è stato **esteso, anche** agli **amministratori di imprese** costituite in forma **societaria**, l'**obbligo di possedere un indirizzo PEC, uniformando**, così, l'**uso della posta elettronica certificata** tra **tutte le tipologie di imprese** – favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.

Con la **nota n. 43836 del 12.03.2025** il MIMIT ha fornito i **primi orientamenti interpretativi e chiarimenti**.

INDICAZIONI OPERATIVE COMUNICAZIONE INDIRIZZI PEC DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ					
PREMESSA	<p>Con la “Legge di Bilancio 2025”⁸ è stata disposta l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.</p> <p>La ratio della norma è garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione e uniformare l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese.</p> <p>Tramite la nota n. 43836 del 12.03.2025 il MIMIT ha fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti.</p>				
DECORRENZA DELL'OBBLIGO	<p>La norma è in vigore dal 01.01.2025, ragion per cui nessun dubbio si pone rispetto alla sua applicazione alle imprese che:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>siano costituite a decorrere da questa data</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ad ogni modo, l'estensione dell'obbligo di possedere la PEC vale anche per le imprese che siano già costituite prima del 01.01.2025, a cui viene dato tempo fino al 30.06.2025 per la comunicazione.</p>	1)	siano costituite a decorrere da questa data	2)	presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data
1)	siano costituite a decorrere da questa data				
2)	presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data				

⁸ art. 1, comma 860 della Legge 207/2024.

<p>SOGGETTI OBBLIGATI: LE IMPRESE</p>	<p>Si riconducono nel novero dei soggetti obbligati tutte le forme societarie – siano esse società di persone o di capitali – tramite le quali può svolgersi una attività imprenditoriale.</p> <p>Viceversa, sono escluse le forme societarie cui non è consentita attività commerciale⁹, con la sola eccezione delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ società semplici che esercitino l'attività agricola; ◆ società di mutuo soccorso¹⁰. <p>Per le stesse ragioni deve escludersi che l'obbligo trovi applicazione con riferimento ai consorzi – anche con attività esterna – nonché alle società consortili.</p> <p>Il MIMIT ritiene, invece, che possano esservi ricomprese, a determinate condizioni, le reti di imprese.</p>
<p>SOGGETTI OBBLIGATI: GLI AMMINISTRATORI</p>	<p>Visto l'insieme delle imprese cui la norma risulta applicabile, occorre riflettere con riferimento ai soggetti il cui recapito PEC deve costituire l'oggetto della comunicazione al registro delle imprese.</p> <p>La disposizione pare dover essere referita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.</p> <p> In definitiva, dunque, laddove vi siano più amministratori dovrà essere comunicato un indirizzo PEC per ciascuno di essi.</p>
<p>AMMISSIBILITÀ DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA</p>	<p>La formulazione testuale non reca espressioni limitazioni né preclusioni in ordine all'indirizzo PEC prescelto dall'amministratore e oggetto della comunicazione obbligatoria al registro delle imprese.</p> <p>In linea di principio, non sarebbe rifiutabile l'iscrizione per l'amministratore del medesimo indirizzo PEC dell'impresa. Tale ipotesi – che potrebbe risultare auspicabile in un'ottica di semplificazione e riduzione dell'onere in occasione del primo adempimento dell'obbligo stabilito dalla disposizione in esame così come novellata – potrebbe però portare possibili complicazioni sotto</p>

⁹ quali la società semplice, in ragione della disposizione di cui all'art. 2249, comma 2 del Codice Civile.

¹⁰ visto l'art. 2, comma 2 della Legge 3818/1886.

molteplici **profili**¹¹, a prescindere dalla considerazione per la quale una **distinzione** dell'**indirizzo PEC** dell'**amministratore** da quello della **società** risulterebbe comunque certamente **più aderente** alla **ratio** della **norma**.

La **percorribilità** di una **simile soluzione** risulta però **impedita** dalle disposizioni emanate con la **direttiva del 22.05.2015**, ove si prescrive che l'**indirizzo di posta elettronica** dell'**impresa** comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese sia "**nella titolarità esclusiva della medesima**" dovendosi in caso contrario ritenere **non legittimamente effettuata** l'**iscrizione** stessa.



Le **imprese** che, nel frattempo, avessero **optato** per la **coincidenza** dei **due recapiti** potranno **conformarsi** entro il citato **termine** del **30.06.2025**.

Nel caso in cui un **medesimo soggetto** svolga l'**incarico** di **amministratore** in favore di una **pluralità** di **imprese**, egli potrà:

- ◆ **indicare** per **ciascuna** di esse un **medesimo indirizzo PEC**,
- ◆ **dotarsi** di **più indirizzi differenti** in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

DIRITTI DI SEGRETERIA

La norma **estende** agli **amministratori** di **imprese** costituite in **forma societaria** l'obbligo di cui all'art. 16, comma 6 del D.L. 185/2008. L'ultimo periodo del comma richiamato stabilisce che:

*l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono **esenti** dall'**imposta di bollo** e dai **diritti di segreteria**.*

La disposizione è riferita alla **sola iscrizione** nel **registro** delle **imprese** del **domicilio digitale** dell'impresa, mentre nulla dispone con riguardo alla fattispecie all'esame.

La nota MIMIT indica che tale **esenzione operi anche** in relazione alla **comunicazione** e alla **variazione** degli **indirizzi PEC** degli **amministratori** dell'impresa soggetta all'obbligo di comunicazione.

¹¹ nella gestione e smistamento della posta, nell'accesso alla casella, nella trasparenza verso l'esterno della distinzione dei destinatari.

**MANCATO
ADEMPIMENTO E
SANZIONI**

L'**omissione** della **comunicazione** dell'**indirizzo PEC** degli **amministratori**, in quanto **elemento informativo necessario** per **espressa previsione di legge**, **impedisce** la positiva **conclusione** dell'**iter istruttorio** della **domanda presentata** dall'impresa.

Pertanto, a fronte di:

- ◆ una **domanda di iscrizione**,
- ◆ un **atto di nomina** o di **rinnovo** di un **amministratore**,

da parte di una **impresa soggetta** all'**obbligo** in questione, la **Camera di commercio ricevente** l'istanza dovrà:

a)	disporre la sospensione del procedimento
b)	assegnare all'impresa un congruo termine , comunque non superiore a 30 giorni , per l'integrazione del dato mancante.

Residua l'applicabilità dell'**ordinaria sanzione**, in base al quale è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**:

chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.

Va, però, tenuta in debita considerazione la **riduzione** dell'importo della **sanzione** a **1/3** nel caso in cui la **denuncia**, la **comunicazione** o il deposito avvengano "**nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**".

RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER

Con la **Legge 15/2025** è stata prevista la **riammissione alla c.d. rottamazione-quater**, dedicata ai **soggetti** che:

- ◆ avevano **presentato** la **dichiarazione entro il 30.06.2023**,
- ◆ **al 31.12.2024** sono **decaduti per irregolarità nei pagamenti**.

Con il **comunicato stampa** dell'**11.03.2025**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto l'**applicativo telematico** per richiedere la riammissione alla rottamazione dei ruoli, per cui la **domanda deve essere presentata entro il 30.04.2025**.

Sempre sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella pagina dedicata, è possibile leggere **alcune FAQ** relative all'argomento.

Di seguito, analizziamo la novità.

RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER	
PREMESSA	<p>Con la conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe"¹², si è disposta la riammissione in termini per i soggetti che hanno aderito alla c.d. "rottamazione-quater" e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell'omesso/insufficiente/tardivo pagamento di quanto dovuto.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE QUATER</p> <p>SOGGETTI CHE PER LE RATE IN SCADENZA FINO AL 31.12.2024 SONO DECADUTI PER TARDIVO, OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI UNA O PIÙ RATE</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ presentazione domanda telematica entro il 30.04.2025; ◆ pagamento in unica soluzione 31.07.2025; ◆ pagamento rateale massimo 10 rate (prime due al 31.07 e 30.11 poi 28.02 - 31.05 - 31.07 - 30.11 anni 2026 e 2027); </div>

¹² D.L. 202/2024, convertito in Legge 15/2025.



- ◆ **Non** saranno avviate **nuove procedure cautelari o esecutive**;
- ◆ **Non proseguiranno le procedure esecutive precedentemente avviate**, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incontro con esito positivo;
- ◆ **Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche**, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
- ◆ Il **contribuente**, per i debiti "definibili", **non sarà considerato inadempiente** per i **rimborsi e i pagamenti** da parte della **P.A.** e per il **rilascio del DURC**.

Per essere riammessi alla "Rottamazione-quater" è necessario **presentare un'apposita domanda**, esclusivamente online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, **entro il 30.04.2025**, attraverso **due modalità**:

- ◆ in **area pubblica**, compilando l'apposito *form* e allegando la documentazione di riconoscimento;
- ◆ in **area riservata**, effettuando l'autenticazione con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.

DEBITI RIAMMESSI

Nella seguente tabella vengono riepilogati i debiti, ammessi e non, alla rottamazione-quater:

DEBITI	RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE QUATER
--------	--

	<p>Debiti oggetto di un piano di rottamazione quater per i quali non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento.</p>	SI
	<p>Debiti oggetto di un piano di rottamazione quater per i quali è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.</p>	SI
	<p>Debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.</p>	NO
<p>DOMANDA PER AREA PUBBLICA</p>	<p>Presentando la domanda mediante area pubblica vengono chiesti in primo luogo i dati anagrafici del dichiarante, la domiciliazione dello stesso e le informazioni di contatto.</p> <p>Una volta compilata questa prima videata, il form va compilato indicando il numero della “comunicazione delle somme dovute” originaria.</p> <p>A questo punto si inserisce il numero dell’avviso/cartella, contenuto nella comunicazione delle somme dovute sopra richiamata, e che si vuole ricomprendere nel perimetro della riammissione alla Rottamazione quater.</p>	

Scegli dal menu a tendina che segue la Comunicazione (tra quelle precedentemente inserite) e aggiungi il numero della/e cartella/e/avviso/i contenute nella Comunicazione delle somme dovute che avevi ricevuto e che vuoi ricomprendere nella riammissione.

Attenzione: per i carichi in regola con il pagamento delle rate a tutto il 31/12/2024, eventualmente contenuti nelle stesse cartelle/avvisi, dovrai proseguire il pagamento con le modalità e tempistiche indicate nella originaria Comunicazione delle somme dovute, già in tuo possesso, in cui erano ricompresi.

Numero comunicazione: * Numero cartella/avviso: * Aggiungi cartella/avviso

Il numero della cartella/avviso è visibile nella sintesi del piano di rottamazione quater (come cerchiato in figura).

Codice fiscale

PROSPETTO DI SINTESI

Elenco dei documenti/carichi relativi all'ambito provinciale di Firenze contenuti nella dichiarazione di adesione da Lei presentata il 26 I totali A, B, C e D corrispondono a quelli evidenziati nella prima pagina di questa comunicazione.

N. PRG.	NUMERO CARTELLA/AVVISO	IDENTIFICATIVO CARICO (*)	ENTE	DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL 21/07/2023			
				CARICO	INTERESSI DI MORA	ONERI DI RISCOSSIONE	TOTALE DEBITO
1	041 <input type="text"/> 1000	Non specificato		0,00	0,00	0,00	0,00
2	041 <input type="text"/> 1000	Non specificato		38.859,95	0,01	1.059,67	39.919,63
						TOTALI	39.919,63 (A)

*nella colonna è riportato, laddove specificato nella dichiarazione di adesione, il numero dell'identificativo carico.
 **per le cartelle/avvisi/carichi contenuti nella dichiarazione da Lei presentata e riportati nel prospetto di sintesi sopra riportato, tutti i debiti sono definibili.


Inoltre, è necessario **allegare la seguente documentazione:**

1. **documento di riconoscimento e dichiarazione sostitutiva** per richieste in proprio di persone fisiche,
2. **Documento di riconoscimento e dichiarazione sostitutiva** per richieste in caso di rappresentanza (con eventuale documentazione di cui sopra) nel caso in cui si faccia richiesta per altri soggetti (come società, organizzazioni, enti...).

DOMANDA PER AREA RISERVATA

L'invio online della domanda può avvenire anche **tramite area riservata** del sito di Agenzia Entrate-Riscossione, mediante accesso con le credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione dedicata alla Rottamazione-quater si trova l'apposita funzione.



Selezionato il codice fiscale del contribuente interessato, si compila il form della domanda.

In questo caso, si devono compilare le informazioni su domiciliazione e contatti mentre sono proposti in automatico i dati dell'intestatario dei carichi e la lista di cartelle/avvisi collegati a ciascuna comunicazione delle somme dovute inviata al contribuente, è così possibile selezionarli per includerli nella domanda di riammissione.

LA RICEVUTA DELLA DOMANDA DI RIAMMISSIONE

Presentazione su **area riservata**

Presentazione su **area pubblica**

	<p>Ricezione tramite e-mail della "Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata"</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ricezione di una prima e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata; ◆ dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; ◆ infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la "Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata". Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download
<p>MODALITÀ DI PAGAMENTO</p>	<p>In sede di presentazione della domanda di riammissione alla Rottamazione quater, va selezionata anche la modalità per saldare il debito, da corrispondersi alternativamente:</p>	

MODALITÀ PAGAMENTO	TERMINE
UNICA SOLUZIONE	Entro 31.07.2025
RATEAZIONE (MASSIMO 10 RATE)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ prima rata entro 31.07.2025; ◆ second rata entro 30.11.2025; ◆ rate successive entro: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 28.02 - 31.05 - 31.07 - 30.11 anno 2026 ✓ 28.02 - 31.05 - 31.07 - 30.11 anno 2027

Successivamente alla presentazione della domanda, **entro il 30.06.2025**, l'Agenzia Riscossione invia una **nuova "Comunicazione delle somme dovute"** riportante **l'ammontare complessivo** di quanto dovuto e delle **single rate** (nel numero prescelto dal contribuente) nonché la **relativa scadenza**.

FAQ

Si riportano di seguito le risposte ad alcune domande presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

DOMANDA	RISPOSTA
POSSO INSERIRE NELLA DOMANDA DI RIAMMISSIONE CARTELLE CHE NON AVEVO INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA "ROTTAMAZIONE-QUATER" O NUOVE CARTELLE CHE HO RICEVUTO SUCCESSIVAMENTE?	No , la Legge 15/2025 prevede la possibilità di riammissione solo per i debiti – per i quali ricorrono le condizioni indicate nella FAQ n. 1 – già oggetto di un piano di pagamento della "Rottamazione-quater" e, quindi, già contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" che era stata inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione in seguito all'adesione alla "Rottamazione-quater"
COSA SUCCEDDE DOPO CHE HO	Per i debiti indicati nella domanda di

	<p>PRESENTATO LA DOMANDA DI RIAMMISSIONE?</p>	<p>adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile e per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle Entrate Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30.06.2025, una nuova “Comunicazione delle somme dovute” con l'ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della Definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate</p>
	<p>IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA MIA DOMANDA DI RIAMMISSIONE, SI TERRÀ CONTO DI EVENTUALI PAGAMENTI EFFETTUATI DOPO LA “DECADENZA” DALLA “ROTTAMAZIONE-QUATER”?</p>	<p>Sì, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.</p> <p>Si rammenta, infatti, che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include, pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di</p>

		<p>"capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi</p>
	<p>COSA SUCCEDDE SE HO RATEIZZATO OPPURE HO CHIESTO LA RATEIZZAZIONE DOPO LA DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?</p>	<p>La norma prevede che, una volta presentata la domanda di riammissione alla "Rottamazione quater", siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2025) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso, relative a debiti per i quali è stata accolta la "Riammissione alla Rottamazione-quater", sono automaticamente revocate</p>
	<p>HO PRESENTATO LA DOMANDA DI RIAMMISSIONE, COSA SUCCEDDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE, O ATTIVABILI, DA PARTE DI ADER PER IL RECUPERO DEI DEBITI CONTENUTI NELLA DOMANDA?</p>	<p>In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della riammissione alla "Rottamazione-quater":</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; ◆ non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incontro con esito positivo; ◆ resteranno in essere eventuali fermi

		<p>amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A.¹³ e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)</p>
	<p>RISIEDO IN UNO DEI TERRITORI COLPITI DALL'EMERGENZA ALLUVIONALE CHE SI È VERIFICATA A PARTIRE DAL 01.05.2023. POSSO RIENTRARE NELLA RIAMMISSIONE?</p>	<p>Sì, è possibile presentare la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”, entro il 30.04.2025, per i debiti già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” e già decaduti per il mancato/insufficiente/tardivo versamento di almeno una rata in scadenza fino al 31.12.2024</p>

Giuseppe Iannibelli

¹³ artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. 602/1973.